

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 242

presentata dai Consiglieri regionali
FANCELLO - MULA - SATTA GIOVANNI - LANCIONI - MAIELI

il 28 gennaio 2021

Norme sull'utilizzo delle spiagge libere e degli stabilimenti balneari oggetto di concessione demaniale

RELAZIONE DEI PROPONENTI

La Regione Sardegna è da sempre impegnata nel compito di tutelare il suo patrimonio naturalistico e paesaggistico e a favorire tutte le iniziative finalizzate a salvaguardare il territorio. Dunque, si colloca in questa sua costante attività sensibilizzare la popolazione locale e tutti coloro che usufruiscono del territorio, anche per un solo breve periodo, all'uso di comportamenti corretti, tali da preservare intatte le sue caratteristiche ambientali che collocano la nostra terra tra le mete più ambite del turismo mondiale.

La presente proposta di legge mira a favorire le buone pratiche per una fruizione responsabile e sostenibile degli arenili, non solo in termini di tutela ambientale, ma anche di godibilità e vivibilità degli stessi.

Data la vocazione turistica della Sardegna, derivante dal pregio ambientale e paesaggistico del suo territorio, è doveroso contrastare tutti quei comportamenti errati che portano non solo al degrado del suo paesaggio naturale, ma alla sua inesorabile distruzione. Una fruizione errata del proprio territorio non sempre è solo legata allo sfruttamento del suolo, ma anche all'uso e all'abbandono di oggetti e rifiuti che possono arrecare danni all'ambiente e al suo ecosistema. L'isola nella stagione turistica per eccellenza, d'estate, vede crescere in maniera esponenziale il numero di presenze nelle coste e, dunque, gli arenili sono sottoposti non di raro a una pressione antropica che rischia di deturpare in maniera irreversibile il suo assetto naturale. Tutto ciò è spesso frutto di comportamenti errati e irresponsabili, come il fumare e il conseguente abbandono dei mozziconi in spiaggia o l'uso di plastica mono uso che poi viene sistematicamente abbandonata in loco o nei dintorni e che costituirà un pericolo enorme per la sopravvivenza della fauna autoctona e per il degrado di ambienti e paesaggi naturali.

La necessità di contrastare anche con una più stringente regolamentazione, l'uso del fumo di sigarette anche in aree all'aperto, è correlata alla necessità di tutelare maggiormente la salute pubblica in luoghi maggiormente frequentati da bambini e in cui possono essere presenti soggetti affetti da pa-

tologie dell'apparato respiratorio e donne in stato di gravidanza che ne potrebbero conseguire rischi immediati per la propria salute. Oltre alla tutela e al diritto di salvaguardare la salute delle persone è indispensabile combattere la cattiva abitudine di gettare i rifiuti prodotti dal fumo nel suolo e nelle acque, che oltre a causare inquinamento ambientale conseguente dalla loro scarsa biodegradabilità e alla presenza di alte concentrazioni di metalli dannosissimi per l'ecosistema naturale, provoca un diffuso deturpamento estetico di paesaggi naturali e un degrado urbano che rappresenta per la Sardegna un grave danno anche economico vista la sua naturale predisposizione al turismo. Per una Sardegna che punta sul turismo responsabile e consapevole, questo rappresenta decisamente un grave danno d'immagine.

Proseguendo nella elencazione dei comportamenti lesivi della salute pubblica e dell'immagine della Sardegna assistiamo negli ultimi anni all'aumento progressivo della presenza di abusivi che senza titolo praticano attività legate a trattamenti estetici "selvaggi", che possono mettere a repentaglio la salute di chi si sottopone a simili trattamenti. Tali attività non solo non danno sicuramente alcun beneficio, ma spesso possono provocare danni anche gravi. Esistono, infatti, patologie, in particolare dell'apparato vasculo-linfatico e osteo-articolare, che possono avere complicanze a seguito di massaggi e prestazioni estetiche mal eseguite da parte di questi ambulanti che non solo non rispettano le adeguate condizioni igienico-sanitarie in un ambiente appropriato, ma hanno evidente dispregio della normativa in materia.

Secondo gli esperti, i massaggiatori di spiaggia, non avendo cognizioni tecniche nemmeno di base, con la loro azione possono causare contratture, lussazioni, fratture. Inoltre, la mancanza di uno o più requisiti e autorizzazioni rappresenta un palese esempio di concorrenza sleale nei confronti delle attività regolari sottoposte a normative stringenti di carattere amministrativo-burocratico.

Inoltre, è sempre più rilevante il fenomeno del commercio abusivo sulle spiagge di prodotti di varia natura come vestiti, costumi, suppellettili, souvenir, ombrelloni, attrezzatura da spiaggia, ma anche alimenti come bibite, granite, gelati, frutta, caffè ecc., spesso venduti con l'utilizzo di strutture precarie e di particolare ingombro, in grado di costituire pericolo per la sicurezza e la libertà di transito sulla linea di battigia. Questo fenomeno, oltre ai problemi igienico sanitari, di decoro e sleale concorrenza nei confronti delle attività regolari, comuni alle altre pratiche vietate, può rivestire anche un profilo penale ai sensi dell'articolo 474 del Codice penale (commercio di prodotti contraffatti), dato che la grande quantità del materiale venduto è imitazione o copia esatta di prodotti di marca che può esporre anche i compratori a ipotesi di reato.

Partendo, quindi, dalle considerazioni già indicate di seguito si riporta la proposta di legge rubricata "Norme sull'utilizzo delle spiagge libere e degli stabilimenti balneari oggetto di concessione demaniale" che introduce buone pratiche nella fruizione degli arenili.

Al fine di dare la massima diffusione alla legge è stato previsto che i comuni provvedano entro novanta giorni dalla sua pubblicazione, all'installazione di apposita segnaletica e cartellonistica in italiano e inglese, da apporsi in prossimità degli arenili e a pubblicare, anche per estratto, la presente legge nei propri siti istituzionali, in italiano e in almeno altre quattro lingue straniere più diffuse.

La legge proposta si compone di tre articoli.

Il primo articolo definisce le attività non consentite nelle spiagge libere, negli stabilimenti balneari oggetto di concessione demaniale e negli specchi d'acqua prospicienti destinati alla balneazione. L'articolo due, disciplina le funzioni di vigilanza, controllo, contestazione e irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie riguardanti il rispetto delle disposizioni dell'articolo che lo precede.

Il terzo è un articolo tecnico, che regola l'entrata in vigore della legge.

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Definizioni. Disciplina

1. Al fine di garantire una maggiore tutela degli arenili, nelle spiagge libere, negli stabilimenti balneari oggetto di concessione demaniale e negli specchi d'acqua prospicienti destinati alla balneazione, è severamente vietato:

- a) fumare, anche con l'utilizzo di sigarette elettroniche o a tabacco riscaldato;
- b) utilizzare prodotti in plastica monouso non compostabili e non biodegradabili, salvo all'interno delle attività di somministrazione, in capo alle quali vige l'obbligo di smaltimento a norma di legge;
- c) lo svolgimento di attività di commercio al dettaglio e somministrazione di alimenti e bevande su area pubblica in forma itinerante;
- d) attività legate alla cura della persona come tatuaggi, massaggi, acconciature e affini.

2. I comuni provvedono entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, a segnalare i divieti di cui al comma 1 mediante l'installazione di apposita segnaletica e cartellonistica, in italiano e inglese, da apporsi in prossimità degli arenili e a pubblicare, anche per estratto, la presente legge nei propri siti istituzionali, in italiano e in almeno altre quattro lingue straniere più diffuse. La mancata applicazione delle disposizioni contenute in questo comma non esimono i fruitori del litorale, dal rispetto delle disposizioni di cui al comma 1.

Art. 2

Vigilanza e sanzioni amministrative.

1. Le funzioni di vigilanza, controllo, contestazione e irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie riguardanti il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, sono esercitate dai comuni territorialmente competenti, dal Corpo forestale e di vigilanza ambientale e dagli altri soggetti titolati dalle norme vigenti,

secondo quanto di seguito specificato:

- a) il mancato rispetto del divieto di cui al punto a) comporta l'applicazione della sanzione da 200 a 500 euro;
- b) il mancato rispetto del divieto di cui al punto b) comporta l'applicazione della sanzione da 300 a 600 euro;
- c) il mancato rispetto del divieto di cui al punto c) e d) comporta l'applicazione della sanzione da 500 a 1.500 euro.

2. In caso di reiterazione, tutte le predette sanzioni sono raddoppiate.

3. I proventi delle sanzioni sono destinati alla pulizia delle spiagge e per le finalità di cui all'articolo 1.

Art. 3

Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).